

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

23 DICEMBRE 1967

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

10° ANNO N. 314

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

<i>Regolamento n. 1028/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che modifica i regolamenti n. 111/64/CEE e n. 68/67/CEE per quanto concerne il calcolo dei prelievi applicabili a taluni formaggi</i>	1
<i>Regolamento n. 1038/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che modifica i prezzi d'entrata applicabili in Germania a taluni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968</i>	3
<i>Regolamento n. 1039/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che modifica i prezzi d'entrata applicabili in Francia a taluni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968</i>	5
<i>Regolamento n. 1040/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che modifica i regolamenti nn. 23 e 158/66/CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli</i>	7
<i>Regolamento n. 1042/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che proroga i regolamenti n. 214/67/CEE e n. 407/67/CEE</i>	8
<i>Regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico</i>	9
<i>Regolamento n. 1043/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, relativo alle modalità di applicazione per fissare le quote di base nel settore dello zucchero</i>	17
<i>Regolamento n. 1044/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala</i>	19
<i>Regolamento n. 1045/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto</i>	21
<i>Regolamento n. 1046/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali</i>	23
<i>Regolamento n. 1047/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi</i>	24

AVVISO AI NOSTRI ABBONATI

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1967.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli Uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

Il prezzo d'abbonamento annuale è stato fissato a Lit. 18.750 (FB 1.500,—).

Dal 1° gennaio 1968 l'edizione della Gazzetta Ufficiale verrà modificata.

I testi di detta pubblicazione verranno divisi in due tomi :

- l'uno, in linea di massima a periodicità giornaliera, riporterà i testi di carattere legislativo (« L »),
- l'altro, meno frequente, conterrà comunicazioni e informazioni (« C »).

La presentazione esteriore delle due parti della Gazzetta subirà ugualmente qualche modifica.

Si fa notare che le due serie di testo (« L » e « C ») costituiscono l'edizione completa della Gazzetta Ufficiale che è oggetto d'un unico abbonamento.

Una lettera informativa con maggiori dettagli sarà inviata prossimamente agli abbonati.

N.B. Si porta a conoscenza degli interessati che a decorrere dal 1° gennaio 1968 la **Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee** verrà spedita unicamente in abbonamento postale.

Altri particolari saranno comunicati ulteriormente.

La vendita al numero continua presso la Libreria dello Stato di Roma.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 1028/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1967

che modifica i regolamenti n. 111/64/CEE e n. 68/67/CEE per quanto concerne il calcolo dei prelievi applicabili a taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, da qualche tempo, in taluni Stati membri sono effettuate importazioni, in provenienza da paesi terzi, di prodotti lattiero-caseari con un tenore in materie grasse notevolmente più elevato di quello dei prodotti normalmente commercializzati ed appartenenti alla voce 04.04 E VIII (gruppo n. 12) di cui all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento n. 358/67/CEE⁽³⁾;

Considerando che il valore della materia grassa proveniente dal latte è nettamente più elevato nella Comunità di quanto non lo sia nei paesi terzi;

Considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 68/67/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1967, relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968 e che modifica il regolamento n. 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di

prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 71/67/CEE⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione dei prodotti del gruppo n. 12 sono identici a quelli applicabili ai prodotti del gruppo n. 11; che il prelievo applicabile ai prodotti del gruppo n. 11 non tiene conto d'un tenore in materie grasse così elevato quanto quello che caratterizza le summenzionate importazioni in provenienza dai paesi terzi per i prodotti del gruppo n. 12;

Considerando che tali prodotti non sono destinati al consumo diretto ma che, in talune industrie di trasformazione, sostituiscono la materia grassa proveniente dal latte;

Considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario prevedere disposizioni che consentano l'entrata negli Stati membri dei prodotti in parola, alle medesime condizioni di quelle valide per la materia grassa proveniente dal latte e utilizzata generalmente dalle predette industrie di trasformazione;

Considerando che, a tale scopo, è opportuno instaurare un metodo di calcolo del prelievo applicabile a tali prodotti, metodo che, da un lato, sia basato sulla differenza tra il prezzo del burro sul mercato mondiale e sui mercati degli Stati membri e, d'altro lato, tenga conto del prelievo applicabile al prodotto pilota del gruppo n. 11,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 549/64

⁽²⁾ GU n. 130 del 12.8.1964, pag. 2174/64.

⁽³⁾ GU n. 173 del 29.7.1967, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. 57 del 25.3.1967, pag. 852/67.

⁽⁵⁾ GU n. 67 dell'8.4.1967, pag. 1261/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La voce 04.04 E VIII di cui all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE è così modificata :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	E. VIII. Latticini e altri : a) in imballaggi di contenuto netto di 250 grammi o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 % b) altri

Articolo 2

Il regolamento n. 111/64/CEE è completato dall'articolo 6 bis seguente :

« *Articolo 6 bis*

Per le importazioni in provenienza dai paesi terzi dei prodotti che fanno parte del gruppo n. 12 e che appartengono alla voce 04.04 E VIII

b) dell'allegato II del presente regolamento, il prelievo per 100 chilogrammi è pari alla somma dei due elementi seguenti :

a) un elemento uguale al prelievo applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi del prodotto pilota del gruppo n. 11,

b) un elemento uguale a 125 u.c. »

Articolo 3

Il paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento n. 68/67/CEE è sostituito dal paragrafo seguente :

« 1. Durante la campagna lattiera 1967/1968, per i prodotti del gruppo n. 12,

— non si procede alla fissazione dei prezzi franco frontiera ;

— i prelievi all'importazione in provenienza dagli Stati membri e, per quanto riguarda i prodotti di cui alla voce 04.04 E VIII a), provenienti dai paesi terzi, nonché gli importi massimi della restituzione all'esportazione, sono identici a quelli applicabili ai prodotti del gruppo n. 11. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER

REGOLAMENTO N. 1038/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1967

che modifica i prezzi d'entrata applicabili in Germania a taluni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la legge relativa all'imposta sulla cifra d'affari del 29 maggio 1967, pubblicata nel Bundesgesetzblatt 1967, parte prima, pag. 545, introduce in Germania l'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1968 ;

Considerando che i prezzi d'entrata sono derivati dai prezzi di riferimento fissati nel regolamento n. 112/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla fissazione dei prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prezzi di riferimento per i quali si è tenuto conto, per la Germania, dell'imposta sulla cifra d'affari; che di conseguenza è opportuno, in linea di massima, integrare nei prezzi d'entrata dei prodotti lattiero-caseari la modifica dell'onere fiscale risultante dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ;

Considerando che, per il calcolo dell'incidenza di questa modifica sui prezzi dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno confrontare l'imposta sulla cifra d'affari, finora applicata ai prodotti lattiero-caseari importati, con le aliquote risultanti dall'applicazione del nuovo regime ; che la differenza tra i due importi può essere considerata per il prodotto in parola, come importo — calcolato teoricamente — della modifica del prezzo d'entrata ; che detta differenza figura nella seguente tabella :

Prodotto	Incidenza della modifica fiscale in DM/100 kg
Prodotto pilota del gruppo n. 1	+ 1,61
Prodotto pilota del gruppo n. 2	+ 6,84
Prodotto pilota del gruppo n. 3	+ 3,46
Prodotto pilota del gruppo n. 4	+ 3,39
Prodotto pilota del gruppo n. 5	+ 5,29
Prodotto pilota del gruppo n. 6	+ 4,78
Prodotto pilota del gruppo n. 7	+ 6,63
Prodotto pilota del gruppo n. 8	+ 4,96
Prodotto pilota del gruppo n. 9	+ 3,95
Prodotto pilota del gruppo n. 10	+ 4,23
Prodotto pilota del gruppo n. 11	+ 4,52
Prodotto pilota del gruppo n. 12	—
Prodotto pilota del gruppo n. 13	+ 3,25
Prodotto pilota del gruppo n. 14	+ 14,—
Cheddar	+ 3,79
Tilsit	+ 3,95

Considerando che nel luglio 1966 il Consiglio ha convenuto che la concessione di aiuti statali connessi a determinati prodotti lattiero-caseari e di aiuti versati per il latte venduto dai produttori è incompatibile con l'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 1968, dei prezzi comuni per il latte e i prodotti lattiero-caseari ;

Considerando che in Germania vengono attualmente concessi aiuti definiti all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE ; che, per agevolare il passaggio al mercato unico nel settore del latte, è opportuno ridurre tali aiuti, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, primo comma di detto regolamento, con effetto dal 1° gennaio 1968, di un importo di 0,22 DM per 100 chilogrammi di latte consegnato alle aziende lattiero-casearie ;

Considerando che l'incidenza, per 100 chilogrammi di prodotto, della riduzione supplementare degli aiuti è indicata nella tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.

Prodotto	DM
Prodotto pilota del gruppo n. 1	—
Prodotto pilota del gruppo n. 2	1,96
Prodotto pilota del gruppo n. 3	2,57
Prodotto pilota del gruppo n. 4	0,48
Prodotto pilota del gruppo n. 5	0,64
Prodotto pilota del gruppo n. 6	2,18
Prodotto pilota del gruppo n. 7	.
Prodotto pilota del gruppo n. 8	2,82
Prodotto pilota del gruppo n. 9	2,42
Prodotto pilota del gruppo n. 10	2,09
Prodotto pilota del gruppo n. 11	2,13
Prodotto pilota del gruppo n. 12	0,99
Prodotto pilota del gruppo n. 13	—
Prodotto pilota del gruppo n. 14	0,22
Cheddar	2,29
Tilsit	2,42

Considerando che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 13/64/CEE, la riduzione degli aiuti di cui sopra è compensata da un aumento corrispondente dei prezzi d'entrata ;

Considerando che è tuttavia opportuno, qualora i prezzi d'entrata determinati in funzione dell'incidenza delle modifiche sopra indicate superassero i prezzi d'entrata previsti per la campagna 1968/1969, aumentare i prezzi d'entrata soltanto fino a concorrenza di tali prezzi comuni ;

Considerando che per i prodotti pilota dei gruppi nn. 7, 11 e 13 nonché per il Cheddar, i prezzi d'entrata sono gli stessi in tutti gli Stati membri, e che, per il prodotto pilota del gruppo n. 8 i prezzi d'entrata sono gli stessi in cinque Stati membri ; che è opportuno mantenere la situazione attuale, per non rompere l'equilibrio dei prezzi e non modificare quindi i prezzi d'entrata tedeschi per tali prodotti ;

Considerando che l'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1967, regolamento relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968 e che modifica il regolamento n. 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame⁽¹⁾, prevede, per la fissazione dei prezzi d'intervento del burro, alcuni limiti determinati in funzione dell'ammontare del prezzo d'entrata ;

⁽¹⁾ GU n. 57 del 25.3.1967, pag. 852/67.

Considerando che in seguito alla modifica del prezzo d'entrata il prezzo d'intervento attualmente in vigore non si situerebbe più all'interno di tali limiti, e che è opportuno, affinché detti limiti possano essere rispettati, autorizzare la Germania a fissare un nuovo prezzo d'intervento per il resto della campagna lattiera tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatta salva la revisione degli importi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento n. 13/64/CEE, la Germania fissa i prezzi d'entrata per il resto della campagna 1967/1968, con effetto dal 1° gennaio 1968, al livello dei prezzi d'entrata applicabili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, modificati per 100 chilogrammi di prodotto, conformemente alle indicazioni riportate nella tabella seguente :

Prodotto	DM
Prodotto pilota del gruppo n. 1	—
Prodotto pilota del gruppo n. 2	+ 8,80
Prodotto pilota del gruppo n. 3	+ 6,03
Prodotto pilota del gruppo n. 4	+ 3,22
Prodotto pilota del gruppo n. 5	—
Prodotto pilota del gruppo n. 6	+ 6,96
Prodotto pilota del gruppo n. 7	—
Prodotto pilota del gruppo n. 8	—
Prodotto pilota del gruppo n. 9	+ 6,37
Prodotto pilota del gruppo n. 10	+ 6,32
Prodotto pilota del gruppo n. 11	—
Prodotto pilota del gruppo n. 12	—
Prodotto pilota del gruppo n. 13	—
Prodotto pilota del gruppo n. 14	+ 14,22
Cheddar	—
Tilsit	+ 6,37

Articolo 2

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, la Germania è autorizzata a fissare, a decorrere dal 1° gennaio 1968, per il resto della campagna lattiera 1967/1968, un nuovo prezzo d'intervento per il burro fresco indigeno di

prima qualità, in maniera ch'esso rimanga all'interno dei limiti fissati dall'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE, qualora fosse aumentato dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER

REGOLAMENTO N. 1039/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1967

che modifica i prezzi d'entrata applicabili in Francia a taluni prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la riforma della legislazione relativa all'imposta sulla cifra d'affari, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 1968, modificherà le imposte interne applicate in Francia ai prodotti lattiero-caseari ;

Considerando che i prezzi d'entrata sono derivati dai prezzi di riferimento fissati dal regolamento n. 112/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla fissazione dei prezzi di riferimento per i prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, tenuto conto delle imposte interne in Francia ; che di conseguenza è opportuno, in linea di massima, integrare nei prezzi d'entrata dei prodotti lattiero-caseari la modifica dell'onere fiscale risultante dall'applicazione a tali prodotti dell'imposta sul valore aggiunto ;

Considerando che, per calcolare l'incidenza di questa modifica sui prezzi dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno confrontare l'onere delle imposte interne finora applicate a tali prodotti con quello risultante dall'applicazione del nuovo regime ; che la differenza tra i due importi può essere considerata, per il prodotto in causa, come importo — calcolato teoricamente — della modifica del prezzo d'entrata ; che detta differenza figura nella tabella seguente :

Prodotto	Incidenza della modifica fiscale in FF/100 kg
Prodotto pilota del gruppo n. 1	+ 5,09
Prodotto pilota del gruppo n. 2	+ 20,53
Prodotto pilota del gruppo n. 3	+ 6,30
Prodotto pilota del gruppo n. 4	— 8,55
Prodotto pilota del gruppo n. 5	— 2,36
Prodotto pilota del gruppo n. 6	+ 10,22
Prodotto pilota del gruppo n. 7	—
Prodotto pilota del gruppo n. 8	+ 29,94
Prodotto pilota del gruppo n. 9	+ 19,87
Prodotto pilota del gruppo n. 10	+ 17,32
Prodotto pilota del gruppo n. 11	+ 6,44
Prodotto pilota del gruppo n. 12	—
Prodotto pilota del gruppo n. 13	—
Prodotto pilota del gruppo n. 14	+ 33,84
Cheddar	+ 16,43
Tilsit	+ 19,87

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2180/64.

Considerando che, nei casi in cui l'incidenza delle suindicate modifiche fiscali porta i prezzi d'entrata a un livello superiore a quello dei prezzi d'entrata comuni previsti per la campagna 1968/1969, è tuttavia opportuno aumentare i prezzi d'entrata soltanto fino al livello di detti prezzi comuni;

Considerando che per i prodotti pilota dei gruppi nn. 7, 11 e 13 nonché per il Cheddar, i prezzi d'entrata sono gli stessi in tutti gli Stati membri, e che, per il prodotto pilota del gruppo n. 8 i prezzi d'entrata sono gli stessi in cinque Stati membri; che è opportuno mantenere la situazione attuale per non rompere l'equilibrio dei prezzi e non modificare quindi i prezzi di entrata francesi per tali prodotti;

Considerando che l'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1967, regolamento relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968 e che modifica il regolamento n. 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame ⁽¹⁾, prevede, per la fissazione dei prezzi d'intervento del burro, alcuni limiti determinati in funzione dell'ammontare del prezzo d'entrata;

Considerando che, in seguito alla modifica del prezzo d'entrata, il prezzo d'intervento attualmente in vigore non si situerebbe più all'interno di tali limiti, e che è opportuno, affinché detti limiti possano essere rispettati, autorizzare la Francia a fissare un nuovo prezzo d'intervento per il resto della campagna lattiera tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatta salva la revisione degli importi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento n. 13/64/CEE, la Francia fissa i prezzi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER

d'entrata per il resto della campagna 1967/1968, con effetto dal 1° gennaio 1968, al livello dei prezzi d'entrata applicabili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, modificati per 100 kg di prodotto, conformemente alle indicazioni riportate nella tabella seguente :

Prodotto	FF
Prodotto pilota del gruppo n. 1	—
Prodotto pilota del gruppo n. 2	+ 20,53
Prodotto pilota del gruppo n. 3	+ 6,30
Prodotto pilota del gruppo n. 4	— 8,55
Prodotto pilota del gruppo n. 5	— 2,36
Prodotto pilota del gruppo n. 6	+ 10,22
Prodotto pilota del gruppo n. 7	—
Prodotto pilota del gruppo n. 8	—
Prodotto pilota del gruppo n. 9	+ 19,87
Prodotto pilota del gruppo n. 10	+ 17,32
Prodotto pilota del gruppo n. 11	—
Prodotto pilota del gruppo n. 12	—
Prodotto pilota del gruppo n. 13	—
Prodotto pilota del gruppo n. 14	+ 24,21
Cheddar	—
Tilsit	+ 19,87

Articolo 2

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, la Francia è autorizzata a fissare, con effetto dal 1° gennaio 1968, per il resto della campagna lattiera 1967/1968, un nuovo prezzo d'intervento per il burro fresco indigeno di prima qualità, in maniera ch'esso rimanga all'interno dei limiti fissati dall'articolo 8 del regolamento n. 68/67/CEE, qualora fosse aumentato dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

⁽¹⁾ GU n. 57 del 25.3.1967, pag. 852/67.

REGOLAMENTO N. 1040/67/CEE DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1967****che modifica i regolamenti nn. 23 e 158/66/CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Considerando che la libera circolazione degli ortofrutticoli all'interno della Comunità, prevista per il 1° luglio 1968, implica l'applicazione di condizioni uguali in materia di concorrenza tra le varie imprese della Comunità; che a tal fine occorre prevedere che i prodotti commercializzati all'interno di uno Stato membro e quelli destinati alla vendita in un altro Stato membro siano soggetti alle stesse regole di normalizzazione a decorrere da tale data;

Considerando che l'applicazione delle norme comuni di qualità nel settore degli ortofrutticoli richiede notevoli adattamenti in tutto il circuito di commercializzazione; che, in particolare, la quantità e l'efficacia dei mezzi tecnici necessari per il condizionamento dei prodotti devono aumentare in funzione dell'aumento delle quantità di merci soggette ad una normalizzazione; che, dato il periodo di tempo necessario per tali adattamenti, occorre rinviare di sei mesi la data prevista dal regolamento n. 158/66/CEE ⁽²⁾ per l'applicazione delle norme di qualità ai prodotti elencati nell'allegato II di detto regolamento;

Considerando che la realizzazione del mercato comune implica in particolare l'eliminazione dei controlli sistematici effettuati negli scambi tra Stati membri e l'introduzione di un sistema uniforme di controllo, quale che sia il luogo di destinazione dei prodotti all'interno della Comunità; che tuttavia, durante il periodo necessario agli organismi di con-

trollo per riorganizzarsi ed adattarsi alle nuove regole previste in materia di normalizzazione dal regolamento n. 158/66/CEE, è opportuno mantenere, per un periodo limitato, le disposizioni previste, in materia di controllo di qualità, dal regolamento n. 23 o in applicazione di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento n. 158/66/CEE è sostituito dal seguente allegato :

« ALLEGATO II

Prodotti diversi da quelli che figurano nell'allegato I e che appartengono alla voce 07.01, esclusa la voce 07.01 A, ed alle voci da 08.02 a 08.09 inclusa della tariffa doganale comune, qualora per tali prodotti siano stabilite norme di qualità ».

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 158/66/CEE, la data del 1° gennaio 1968 è sostituita da quella del 1° luglio 1968.

Articolo 3

Gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 23 sono abrogati il 1° luglio 1969.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER

⁽¹⁾ GU n. 307 del 18. 12. 1967, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.

REGOLAMENTO N. 1042/67/CEE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1967
che proroga i regolamenti n. 214/67/CEE e n. 407/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 101/67/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 17 bis,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, in attesa dell'instaurazione di un regime da adottare di comune accordo fra la Comunità e la Grecia, il Consiglio ha stabilito, con il regolamento n. 214/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 407/67/CEE ⁽⁴⁾, delle disposizioni particolari applicabili alle merci soggette al regolamento n. 160/66/CEE oggetto di scambi fra gli Stati membri e la Grecia; che tale regime provvisorio scade il 31 dicembre 1967;

Considerando che i lavori per l'instaurazione del regime da adottare di comune accordo fra la Co-

munità e la Grecia sono in corso, ma non potranno essere terminati per il 1° gennaio 1968; che è pertanto necessario prorogare il regime attualmente applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 2 del regolamento n. 214/67/CEE e dell'articolo 3 del regolamento n. 407/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Esso è applicabile fino all'instaurazione del regime adottato di comune accordo tra la Comunità e la Grecia e comunque non oltre il 30 giugno 1968. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KATZER

⁽¹⁾ GU n. 195 del 28.10.1966, pag. 3361/66.

⁽²⁾ GU n. 96 del 25.5.1967, pag. 1854/67.

⁽³⁾ GU n. 135 del 30.6.1967, pag. 2888/67.

⁽⁴⁾ GU n. 183 del 5.8.1967, pag. 5.

REGOLAMENTO N. 1041/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1967

che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alla restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 6,

Visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, e l'articolo 11,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 32, paragrafo 1,

Visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali; le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽⁵⁾, ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽⁶⁾, ed in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

Visto il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽⁷⁾, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽⁸⁾, ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽⁹⁾, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁰⁾, ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽¹¹⁾, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹²⁾, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

Visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽¹³⁾, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

Considerando che i regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli prevedono che, nella misura necessaria a permettere l'esportazione dei prodotti sottoposti alle disposizioni di questi regolamenti, possa essere accordata una restituzione al fine di coprire la differenza fra i corsi o i prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale;

Considerando che è opportuno stabilire la data da prendere in considerazione per determinare il

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁶⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽⁷⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

⁽⁸⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽⁹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽¹¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.

⁽¹²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

tasso della restituzione; che alcuni regolamenti precisano che questa data è quella del giorno dell'esportazione; che per determinare questo giorno è necessario trovare una soluzione economicamente adatta, che assicuri l'uguaglianza di trattamento degli esportatori degli Stati membri e che corrisponda alla tendenza manifestatasi nella Comunità di effettuare i controlli doganali sui luoghi di produzione; che, per questi motivi, è opportuno adottare, per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione, il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere alla esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione;

Considerando che le regole generali adottate dal Consiglio prevedono che la restituzione sia pagata quando è offerta la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità; che, al fine di pervenire ad una interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori dalla Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita della merce dal territorio geografico della Comunità;

Considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati in vista di determinate destinazioni beneficiano, alla loro importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia di prelievo o di dazio; che è opportuno, nella misura in cui questi sbocchi rivestano una certa importanza, mettere i prodotti comunitari in una situazione di uguaglianza nei confronti dei prodotti che sono importati dai paesi terzi;

Considerando che alcune operazioni possono dar luogo ad abusi a causa del tasso della restituzione in rapporto a quello del prelievo, delle caratteristiche delle merci esportate o dei mercati di esportazione; che, al fine di evitare tali abusi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esigere, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, prove complementari, prima del pagamento della restituzione;

Considerando che occorre assicurarsi che i prodotti che escono dalla Comunità siano proprio quelli che sono stati oggetto delle formalità doganali di esportazione; che un prodotto comunitario, prima di lasciare il territorio della Comunità, può attraversare il territorio di altri Stati membri; che sembra quindi necessario instaurare un sistema di cooperazione amministrativa fra Stati membri mediante la creazione di un certificato di uscita come mezzo di prova;

Considerando che il beneficio del regime previsto dal presente regolamento non può essere accordato ai prodotti che si trovano in libera cir-

colazione all'interno della Comunità; che occorre inoltre che i prodotti esportati con il beneficio di una restituzione siano di qualità tale da poter essere commercializzati alle normali condizioni;

Considerando che i regolamenti relativi all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati prevedono che la restituzione possa essere concessa, in riferimento ad alcuni prodotti e salvo eccezioni, solamente se questi sono di origine comunitaria; che è opportuno, di conseguenza, definire questa nozione; che le merci interamente ottenute nella Comunità devono essere considerate come originarie di questa; che fino all'adozione di una definizione comunitaria della nozione di origine delle merci occorre riferirsi, per la determinazione dell'origine delle merci fabbricate nella Comunità sulla base di prodotti provenienti dai paesi terzi, alle norme in vigore nello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione;

Considerando che, nel caso che il tasso della restituzione sia differenziato in funzione della destinazione dei prodotti esportati, deve essere data la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione; che non possono essere attualmente prescritti mezzi uniformi di prova, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori; che occorre pertanto accettare la presentazione di documenti atti a dare una garanzia certa dell'arrivo a destinazione delle merci esportate, intralciando il meno possibile gli scambi;

Considerando che al fine di porre su un piano di uguaglianza gli esportatori di prodotti per i quali è accordata una restituzione differenziata con gli altri esportatori, è opportuno prevedere il pagamento della parte della restituzione calcolata sulla base del tasso meno elevato della restituzione applicabile il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, non appena l'esportatore ha fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità;

Considerando che, essendo il giorno di adempimento delle formalità doganali d'esportazione considerato come giorno di esportazione per quanto riguarda il calcolo della restituzione, occorre prevedere che la restituzione sia pagata dallo Stato membro sul cui territorio sono state espletate le formalità doganali;

Considerando che per facilitare agli esportatori il finanziamento delle loro operazioni è opportuno autorizzare gli Stati membri ad anticipare ad essi,

fin dall'adempimento delle formalità doganali di esportazione, tutto o una parte dell'importo della restituzione, purchè sia costituito un deposito cauzionale o una garanzia riconosciuta come equivalente, che garantisca il rimborso di questo anticipo nel caso in cui appaia in seguito che la restituzione non debba essere pagata ;

Considerando che nel caso in cui venga utilizzata la facilitazione di cui sopra e risultasse in seguito che la restituzione non avrebbe dovuto essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito ; che è opportuno in questa ipotesi, salvo caso di forza maggiore, prendere le misure idonee ad evitare questo beneficio non dovuto ;

Considerando che per ragioni di buona gestione amministrativa occorre esigere che la domanda di pagamento della restituzione sia depositata entro un ragionevole periodo di tempo ;

Considerando che taluni prodotti possono essere sottoposti, in Francia, ad un regime di deposito doganale d'esportazione che permetta il pagamento della restituzione non appena questi prodotti sono posti sotto tale regime ; che la soppressione immediata di questo regime potrebbe danneggiare gli esportatori di questo paese ; che occorre quindi autorizzare la Repubblica francese a mantenere a titolo transitorio questo regime per i cereali ed i semi oleosi, prodotti per i quali questa pratica presenta particolare importanza ; che, per gli altri prodotti, si può ovviare a questa difficoltà autorizzando fino al 30 giugno 1968 questo Stato membro a prolungare da 45 a 100 giorni il periodo intercorrente tra l'adempimento delle formalità doganali d'esportazione e l'uscita del prodotto dal territorio geografico della Comunità ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione dei grassi, dei cereali, della carne suina, delle uova e del pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la determinazione del tasso della restituzione applicabile ai prodotti che figurano nei regolamenti n. 136/66/CEE, n. 120/67/CEE, n. 121/67/CEE, n. 122/67/CEE, n. 123/67/CEE e 359/67/CEE, se non c'è stata fissazione in anticipo della restituzione e se vi è stata fissazione anticipata di questa, per la determinazione degli adattamenti da operare, all'occorrenza, al tasso della restituzione, il giorno dell'esportazione è quello in cui il servizio

delle dogane accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione. Appena avviene quest'accettazione, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino alla uscita dalla Comunità o, se si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 2, fino a che abbiano raggiunto la loro destinazione.

2. L'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 1 è considerata, ai sensi del presente regolamento, come adempimento delle formalità doganali.

3. Il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

Articolo 2

È assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità :

— la consegna per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o a degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie ;

— la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità ;

— la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale esse appartengono ;

qualora i prodotti della stessa specie importati dai paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia di prelievi o di dazi all'importazione nello Stato membro in questione, le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili.

Articolo 3

1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla produzione della prova che il prodotto per cui sono adempite le formalità doganali :

— ha lasciato il territorio geografico della Comunità, come tale, nel caso di cui all'articolo 1, o

— ha raggiunto la destinazione, come tale, nei casi di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati come usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti usciti a destinazione di territori che, pur facendo parte del territorio geografico di uno Stato membro, sono incorporati nel territorio doganale di un paese terzo ; non sono invece considerati come usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti spediti a destinazione di terri-

tori che, pur facendo parte del territorio geografico di un paese terzo, sono incorporati nel territorio doganale di uno Stato membro.

Articolo 4

1. In alcuni casi, tenuto conto del tasso della restituzione in rapporto a quello del prelievo, delle caratteristiche delle merci esportate o dei mercati d'esportazione, gli Stati membri possono esigere, come condizione di versamento della restituzione, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, la prova che il prodotto in questione è stato importato in un paese terzo e, all'occorrenza, la prova delle condizioni nelle quali esso è stato importato. La prova dell'importazione in un paese terzo è fornita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. La presentazione della prova prevista al paragrafo 1 può essere resa obbligatoria secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti suindicati.

3. L'esportatore può essere dispensato dalla presentazione della prova prevista al paragrafo 1 se questa non può essere fornita per un caso di forza maggiore; in questo caso possono essere ugualmente richiesti altri mezzi di prova.

Articolo 5

1. Se, prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una delle destinazioni previste all'articolo 2, un prodotto per il quale le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute, attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro sul cui territorio è stata effettuata tale operazione, la prova che questo prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o raggiunto la destinazione prevista è fornita, in attesa della instaurazione di un regime di transito comunitario, da un certificato di uscita il cui modello è ripreso in allegato.

Questo certificato, che è munito di un numero di serie, è rilasciato almeno in duplice esemplare dall'ufficio doganale in cui sono adempiute le formalità doganali d'esportazione. L'originale del certificato è rimesso all'esportatore mentre il secondo esemplare è conservato dall'ufficio di partenza o inviato direttamente da questo ufficio all'ufficio abilitato a pagare la restituzione. L'esemplare rimesso all'esportatore accompagna la merce, è vidimato dagli uffici doganali di passaggio in cui le merci debbono essere presentate e dall'ufficio dogana-

nale di uscita della Comunità o da quello competente per attestare che il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 2. È in seguito rinviato, entro 8 giorni dall'ultima vidimazione, dall'ufficio in questione all'autorità nazionale indicata in alto nel certificato.

I visti degli uffici doganali di passaggio non sono apposti quando le merci sono trasportate dall'ufficio di adempimento delle formalità doganali d'esportazione fino all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità,

— in regime internazionale di trasporto stradale o ferroviario, o

— sotto sigilli doganali; tuttavia, in caso di sostituzione dei sigilli, il visto dell'ufficio doganale che ha apposto i suoi sigilli rimane obbligatorio.

2. Il certificato di uscita può essere rilasciato all'esportatore o vidimato a posteriori a titolo eccezionale, a condizione che l'esportatore fornisca la prova che la merce presentata a questo ufficio o passata per questo ufficio era conforme alle indicazioni del certificato richiesto o rilasciato. Questo documento può inoltre essere vidimato a posteriori nei casi indicati all'articolo 2, nella misura in cui la regolamentazione doganale nazionale contenga disposizioni in materia. In caso di perdita del certificato di uscita, le autorità doganali dell'ufficio emittente possono, a titolo eccezionale, rilasciare un duplicato di questo documento che dovrà essere vidimato conformemente al documento originale.

3. Il servizio doganale dell'ufficio che ha emesso il certificato di uscita può rinviare questo certificato agli uffici di dogana che hanno posto i visti, per il controllo.

Articolo 6

Una restituzione è accordata soltanto per i prodotti ammessi alla libera circolazione all'interno della Comunità, di qualità sana, leale, mercantile e la cui utilizzazione, se tali prodotti sono destinati alla alimentazione umana, non sia esclusa o considerevolmente ridotta, tenendo conto delle loro caratteristiche o del loro stato.

Articolo 7

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 139/67/CEE, degli articoli 6, paragrafo 1, secondo trattino, dei regolamenti nn. 175/67/CEE, 176/67/CEE e 177/67/

CEE e n. 366/67/CEE, le disposizioni seguenti sono applicabili.

2. Fino all'applicazione di una definizione comune dell'origine delle merci, una merce è considerata originaria della Comunità quando è interamente ottenuta in questa o quando ha subito in questa una trasformazione o lavorazione valutata secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui sono adempite le formalità doganali d'esportazione.

3. L'esportatore è tenuto a dichiarare l'origine del prodotto in questione secondo le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 2. Questa indicazione è verificata nelle stesse condizioni previste per gli altri elementi della dichiarazione d'esportazione.

Articolo 8

1. Per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 139/67/CEE, dell'articolo 5, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 142/67/CEE, dell'articolo 8, paragrafo 2, comma 1, del regolamento n. 171/67/CEE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, comma 1, dei regolamenti nn. 175/67/CEE, 176/67/CEE, 177/67/CEE e 366/67/CEE, l'interessato deve presentare una copia del documento di trasporto e, a scelta dei servizi nazionali competenti, uno o più dei documenti seguenti: copia del documento doganale o portuale emesso nel paese di destinazione; attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti in questo paese; attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, che certificano l'arrivo in questo paese o la destinazione in questione. I servizi nazionali competenti possono riconoscere altri documenti come equivalenti e possono esigere mezzi di prova complementari. Essi ne informano la Commissione e questa ne informa gli altri Stati membri.

2. Tuttavia, la parte della restituzione, calcolata sulla base del tasso più basso della restituzione applicabile il giorno dell'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, è pagata dal momento in cui è fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore tutto o parte dell'importo della restituzione

fin dall'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, a condizione che sia garantito dalla costituzione di un deposito cauzionale o di una garanzia riconosciuta come equivalente:

— nel caso in cui non sia fornita la prova, prevista all'articolo 3, che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione entro 45 giorni dall'adempimento delle formalità doganali d'esportazione, il rimborso di questo anticipo aumentato del 5 %;

— nel caso in cui la prova prevista all'articolo 3 sia stata fornita ma nel caso in cui quella prevista all'articolo 4, nella misura in cui tale articolo sia applicato, non sia fornita entro 6 mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione, il rimborso di questo anticipo aumentato del 15 %;

— nel caso in cui la prova prevista all'articolo 3 sia stata fornita ma nel caso in cui quella prevista all'articolo 8, nella misura in cui questo articolo sia applicabile all'operazione considerata, entro 6 mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione, il rimborso di un importo uguale alla differenza tra l'importo dell'anticipo versato e quello calcolato sulla base del tasso più basso della restituzione applicabile alla data di adempimento delle formalità doganali di esportazione, aumentato del 15 %.

2. Qualora, in caso di forza maggiore:

— le prove di cui al paragrafo 1 non possano essere fornite, le maggiorazioni previste in questo paragrafo non sono rimosse;

— le prove di cui al paragrafo 1 non possano essere fornite nei termini prescritti, questi termini possono essere prolungati, su domanda dell'esportatore, per una durata che l'organismo competente ritenga necessaria a motivo della circostanza invocata;

— la merce raggiunga una destinazione diversa da quella per la quale l'anticipo è stato calcolato, il rimborso di questo anticipo è, all'occorrenza, limitato all'importo versato indebitamente.

3. I rimborsi indicati ai paragrafi 1 e 2 sono riscossi proporzionalmente alle quantità di merci per le quali non sono fornite le prove di cui al paragrafo 1.

4. L'anticipo, all'occorrenza aumentato, è rimborsato in conformità alle disposizioni del presente articolo quando le prove di cui al paragrafo 1 non sono prodotte nei termini prescritti. In tal caso, se l'anticipo non è rimborsato malgrado la domanda, il deposito cauzionale costituito resta acquisito.

Articolo 10

1. La restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d'esportazione sono state adempiute.

2. La pratica relativa al pagamento della restituzione deve essere depositata, sotto pena di preclusione, entro sei mesi dalla data di adempimento delle formalità doganali d'esportazione.

Articolo 11

1. La Repubblica francese può mantenere fino al 30 giugno 1968, il regime attualmente applicabile per il pagamento della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, posti in deposito di esportazione.

2. Per gli altri prodotti soggetti al presente regolamento, posti in deposito di esportazione, la Repubblica francese può, fino al 30 giugno 1968, prolungare il periodo previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, a 100 giorni, qualora tali prodotti

abbiano beneficiato del regime di deposito di esportazione prima del 1° dicembre 1967.

I periodi previsti all'articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, e all'articolo 10, paragrafo 2, sono prolungati di altrettanto.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicabile, fatte salve le disposizioni comunitarie adottate, all'occorrenza, per stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, dell'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE, dell'articolo 9 dei regolamenti nn. 122/67/CEE e 123/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari per l'esportazione delle merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di questi paesi, ammessi al traffico di perfezionamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

CE CE
CERTIFICATO DI USCITA
CERTIFICAT DE SORTIE

N. 000000
 EG EG
AUSGANGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT VAN UITGANG

Questo certificato deve essere inviato a
 Ce certificat est à envoyer à
 Diese Bescheinigung ist zurückzusenden an
 Dit certificaat moet teruggezonden worden aan

.....
 (Nome e indirizzo dell'autorità doganale)

A. Dichiarazione dell'interessato

Il sottoscritto

(Nome e cognome o ragione sociale e indirizzo completo)

dichiara che le merci sottodescritte e che sono oggetto del titolo di esportazione ⁽¹⁾ n. rilasciato da
 (Stato membro) il 19.....

Numero d'ordine	Colli		Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci secondo la nomenclatura tariffaria delle restituzioni	Peso lordo kg	Peso netto kg
	Marche e numeri	Numero e specie				
1	2	3	4	5	6	7

Numero totale dei colli (col. 3)

e quantità totali (col. 7) (in tutte lettere)

— sono esportate a destinazione di (paese terzo) ⁽²⁾

— sono consegnate a ⁽²⁾

Certifico che le merci possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

....., il 19.....

.....
 (firma dell'interessato)

B. Visto dell'ufficio doganale nel quale sono adempite le formalità doganali di esportazione

Documento di esportazione : Modello n. del

Osservazioni ⁽³⁾ :

Mezzo di trasporto ⁽⁴⁾ :

Sigilli apposti :

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale :

....., il 19.....

Timbro
dell'ufficio

.....
 (firma del funzionario)

⁽¹⁾ S'intende per titolo d'esportazione, il certificato d'esportazione o ogni altro documento richiesto dalla regolamentazione agricola.

⁽²⁾ Cancellare le indicazioni inutili.

⁽³⁾ Le contestazioni speciali effettuate al momento della verifica delle merci devono essere indicate qui, in particolare il prelievo di campioni.

⁽⁴⁾ Indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o il numero del veicolo.

C. Visto attestante il passaggio regolare delle merci per gli uffici doganali intermediari ⁽¹⁾

1. Ufficio di uscita dello Stato membro di partenza ⁽²⁾	2. Ufficio di entrata del primo Stato membro di transito
Osservazioni ⁽³⁾, 19	Osservazioni ⁽³⁾, 19
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario)
3. Ufficio di uscita del primo Stato membro di transito	4. Ufficio di entrata del secondo Stato membro di transito
Osservazioni ⁽³⁾, 19	Osservazioni ⁽³⁾, 19
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario)
5. Ufficio di uscita del secondo Stato membro di transito	6. Ufficio di entrata dello Stato membro di uscita dalla Comunità
Osservazioni ⁽³⁾, 19	Osservazioni ⁽³⁾, 19
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Timbro dell'ufficio</div> (firma del funzionario)

D. Trasbordi ed incidenti durante il trasporto

Relazione dei fatti e delle misure prese ⁽³⁾

Visto delle autorità competenti

E. Visto doganale dell'ufficio di uscita dalla Comunità o dell'ufficio che sorveglia la destinazione di cui all'articolo 2 del regolamento n.

Le merci designate nel recto del presente certificato

— hanno lasciato il territorio della Comunità il 19 ⁽⁴⁾— sono state consegnate a il 19 ⁽⁴⁾

Ufficio doganale :

....., il 19

Timbro dell'ufficio

.....
(firma del funzionario)

⁽¹⁾ Il visto non è apposto quando le merci sono trasportate dall'ufficio di adempimento delle formalità doganali fino all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.
— in regime internazionale di trasporto stradale o ferroviario, o

— sotto sigilli doganali; tuttavia, in caso di sostituzione dei sigilli, il visto dell'ufficio doganale che appone i nuovi sigilli rimane obbligatorio.

⁽²⁾ Da riempire nel caso in cui l'ufficio di uscita non coincida con l'ufficio di adempimento delle formalità doganali.

⁽³⁾ Indicare in particolare i nuovi sigilli eventualmente apposti.

⁽⁴⁾ Cancellare le indicazioni inutili.

REGOLAMENTO N. 1043/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativo alle modalità di applicazione per fissare le quote di base nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la fissazione delle quote di base degli zuccherifici o delle imprese mediante applicazione alla loro produzione annua media di zucchero nelle campagne 1961/1962 — 1965/1966, di un coefficiente che esprime la relazione tra la quantità di base dello Stato membro interessato e la produzione annua media di zucchero di quest'ultimo in tale periodo ;

Considerando che è necessario definire la nozione di produzione impiegata nel contesto dell'articolo citato ;

Considerando che nell'intento di una semplificazione amministrativa è opportuno, per il calcolo della produzione media, prevedere la conversione dei differenti tipi di zucchero in zucchero bianco ed esprimere altresì le quote attribuite in zucchero bianco ;

Considerando che è opportuno limitare il ricorso da parte degli Stati membri alle possibilità offerte dall'articolo 1 del regolamento n. 1027/67/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1967, che fissa le quote di base per lo zucchero ⁽²⁾, alla misura necessaria ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso del Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE, per produzione di zucchero si intende la totalità della fabbricazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di zucchero liquido ottenuto dalle barbabietole o dalla canna o dal melasso.

2. Non è considerata come produzione di zucchero, a norma del suddetto articolo :

a) la fabbricazione di zucchero bianco ottenuto dallo zucchero greggio,

b) la fabbricazione di zucchero liquido ottenuto dallo zucchero bianco o greggio,

c) la fabbricazione di zucchero in regime di traffico di perfezionamento,

d) la fabbricazione di zucchero ottenuto dal melasso, nel caso in cui lo smercio di tale zucchero non sia consentito sul mercato interno dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Per il calcolo della produzione annua media di zucchero di uno zuccherificio o di una impresa, prevista dall'articolo 23 del regolamento n. 1009/67/CEE :

— la produzione di zucchero bianco è presa in considerazione senza tenere conto delle differenze di qualità,

— la produzione di zucchero greggio è espressa in zucchero bianco,

— la produzione di zucchero liquido è espressa in zucchero bianco.

Articolo 3

Gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 1027/67/CEE soltanto nella misura in cui le circostanze in un caso particolare lo giustifichino.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967.

⁽²⁾ GU n. 313 del 22. 12. 1967, pag. 2.

Articolo 4

Le quote di base attribuite sono espresse in zucchero bianco.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 1044/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1967****che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

Considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE (2) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

(1) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 138 del 1°7.1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1967 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	51,03
ex 10.01	Frumento duro	50,08
10.02	Segala	35,88
10.03	Orzo	34,20
10.04	Avena	31,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	35,43 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	35,43
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	16,55
ex 10.07 B	Sorgo e durra	31,69
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	74,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	74,45
ex 11.01 C	Farine di segala	61,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	87,29
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	79,99

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO N. 1045/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1967****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

Considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in

vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7.1967, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1967 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,20
ex 10.01	Frumento duro	0	3,25	3,25	2,75
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	2,50	2,50	2,75
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	8,75	8,75	9,50
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,036	0,036
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0,027	0,027
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0,031	0,031
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO N. 1046/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

Considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento n. 1032/67/CEE ⁽²⁾;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è neces-

sario modificare il correttivo applicabile alla restituzione dei cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1.

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 313 del 22. 12. 1967, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1967 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / tm)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	+ 3,25	+ 2,75	+ 2,75
10.02	Segala	0	0	0	- 1,50
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	+ 2,50	+ 2,75	+ 2,75
10.05 B	Granturco altro	0	0	- 1,40	- 1,70
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—

REGOLAMENTO N. 1047/67/CEE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1967
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

Considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento n. 463/67/CEE⁽²⁾;

Considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento n. 463/

67/CEE, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione
S. L. MANSOLT
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1967 relativo alla fissazione dell'ammontare dell'integrazione per i semi oleosi

Ammontari dell'integrazione applicabili a partire dal 25 dicembre 1967 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 G della TDC) e girasole (n. ex 12.01 G della TDC) (in u.c./100 kg)

	Colza e ravizzone	Girasole
Ammontare dell'integrazione :	10,400	9,319
Ammontare dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di dicembre 1967 :	10,646	9,840
— per il mese di gennaio 1968 :	10,826	10,050
— per il mese di febbraio 1968 :	11,006	10,260

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 200 del 19. 8. 1967, pag. 6.

ATTI DEL COLLOQUIO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1967 — 434 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese) — Prezzo : Lit. 1.500 ;
FB 120.

La Commissione della Comunità Economica Europea ha pubblicato gli atti del colloquio sulla formazione professionale svoltosi a Bruxelles dal 16 al 20 novembre 1964.

La manifestazione — cui hanno partecipato più di 200 personalità competenti in materia di formazione professionale e provenienti sia dagli ambienti governativi che dalle organizzazioni internazionali, dalle associazioni private o da organizzazioni professionali dei sei paesi — aveva lo scopo di mettere in evidenza, grazie ad un confronto di idee e di esperienza, gli insegnamenti che si potevano ricavare dagli sforzi compiuti nella C.E.E. per favorire lo sviluppo, il miglioramento e l'adattamento della formazione professionale e di mettere così in luce gli aspetti d'interesse comune dei problemi trattati.

Sono stati svolti due temi :

- la formazione del personale insegnante ed istruttore ;
- l'adattamento della formazione professionale allo sviluppo economico, all'evoluzione tecnica ed al progresso sociale.

La pubblicazione contiene il testo delle 15 relazioni presentate al colloquio ; completano l'opera i discorsi introduttivo e di chiusura pronunciati dal prof. Levi Sandri, vicepresidente della Commissione, l'allocuzione del rappresentante dell'Alta Autorità della C.E.C.A., nonché le conclusioni cui sono pervenuti i partecipanti al colloquio.

Nello spirito della Commissione, la pubblicazione di tali testi deve contribuire ad una migliore conoscenza dei problemi riguardanti la formazione del personale insegnante ed istruttore nella C.E.E., nonché delle tendenze generali che caratterizzano o dovrebbero caratterizzare i sistemi di formazione professionale dei sei paesi, affinché rispondano quanto più possibile ai fabbisogni attuali e prevedibili di formazione, favorendo, in tal modo, un'azione comune in un settore che resta essenziale per lo sviluppo armonioso della Comunità.